

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

26 APR. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

26 APR. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN' VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO -

DELIBERAZIONE N° 586

OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici anno 2001 agli invalidi di guerra e assimilati ai sensi dell'art. 57 3 comma, della legge 23.12.1978 n. 833.



OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici anno 2001 agli invalidi di guerra e assimilati ai sensi dell'art. 57 3 comma, della legge 23.12.1978 n. 833.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l'art. 57, 3° comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi di guerra e di servizio;

VISTO il decreto legislativo 19.6.1999 n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30.11.1998 n. 419;

VISTO l'art. 5, comma 7 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 che sancisce la soppressione a carico del fondo sanitario nazionale di ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato;

CONSIDERATO che con telegramma del Ministero della Sanità 23.7.1992 n. 100/SCPS/3/11813 è stata comunicata - sulla base di un parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato - la concedibilità agli invalidi di guerra delle cure climatiche secondo le vigenti modalità erogative atteso che, stante la loro assimilabilità alle cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, della legge 23.12.1978 n. 833, si deve ritenere soddisfatta la condizione posta dal menzionato art. 5, comma 7, della legge finanziaria n. 407/1990;

CONSIDERATO che con nota del Ministero della Sanità 2.12.1994 n. 100/SCPS/15,18303 diretta alle Regioni e a Commissari di Governo presso le stesse, è stato precisato, richiamando il citato telegramma 23.7.1992, che l'unico contributo economico erogabile agli invalidi in argomento a carico del fondo sanitario nazionale si identifica in quello per le cure climatiche;



CONSIDERATO che con ulteriore nota dello stesso Ministero della Sanità 27.10.1995 n. 100/SCPS/15.14302 è stato espresso l'avviso che i contributi per i soggiorni terapeutici a favore degli stessi soggetti possono essere egualmente posti a carico del fondo sanitario nazionale in quanto tali soggiorni hanno la medesima natura e finalità delle cure climatiche;

VISTA la richiesta formulata dalla associazione rappresentante la categoria interessata intesa ad ottenere la rivalutazione dell'entità dei contributi per l'anno 2001;

VISTA la propria deliberazione 28.3.2000 n. 906 con la quale le Aziende Unità sanitarie locali sono state autorizzate a corrispondere nel decorso anno 2000 alle categorie in questione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici nella misura di lire 61.020 giornaliera con i relativi oneri a carico dei bilanci delle AUSL in base ai menzionati indirizzi degli Organi Statali;

VISTO il certificato rilasciato nei confronti dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio dall'Istituto Nazionale di Statistica in data 30.3.2001 con prot. n. 132-P, da cui emerge che nel periodo - marzo 2000 febbraio 2001- si è verificata una variazione percentuale del + 4,3% nell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice nazionale-1102 Alberghi ed altri servizi di alloggio);

RITENUTO di poter autorizzare le Aziende unità sanitarie locali ad erogare anche per l'anno 2001 in favore degli invalidi di guerra e di quelli per legge assimilati unicamente i contributi per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici nella misura di lire 63.700 giornaliera risultanti dall'applicazione, per eccesso, della suddetta variazione percentuale fornita dall'Istituto Nazionale di Statistica nella certificazione del 30.3.2001 n. 132-P (lire 63.644) che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il dato statistico anzidetto costituisce l'unica giustificazione all'aumento richiesto;



./.
Cura L X

26 APR. 2001

VISTA la circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute 23.12.1997 n. 63 concernente il decentramento delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici alle rispettive Aziende unità sanitarie locali di residenza degli invalidi di guerra e assimilati a partire dall'anno 1998;

RITENUTO che il relativo onere debba gravare sui bilanci delle Aziende unità sanitarie locali di residenza degli invalidi ammessi alle prestazioni in argomento e nell'ambito delle quote capitarie di finanziamento;

VISTA la legge 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità D E L I B E R A

1) le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate ad erogare per l'anno 2001 i contributi esclusivamente per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici nella misura di lire 63.700 giornaliere per un massimo di ventuno soggiorni a favore degli invalidi di guerra e di quelli per legge assimilati che risultano ammessi, a seguito dei previ accertamenti sanitari, a beneficiare delle predette prestazioni;

2) i contributi anzidetti sono corrisposti nell'osservanza della normativa dell'ex ONIG richiamata dall'art. 57, comma 3 della legge n. 833/78 e, in ogni caso, previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute durante la permanenza nella località climatica (fattura o ricevuta fiscale dell'albergo o pensione ovvero ricevuta del gestore dell'alloggio ove si sia dimorato, ovvero autocertificazione contenente: la spesa sostenuta, il periodo di dimora, cognome e nome del soggetto ospitante, indirizzo della dimora);

3) i medesimi contributi sono inoltre erogati ove i beneficiari dichiarino per iscritto sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto nè di dover ricevere nell'anno 2001 alcun emolumento allo stesso o ad analogo titolo da parte di pubbliche amministrazioni;

./.

4) i contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici non sono cumulabili con i contributi per cure termali a carico del bilancio regionale ex L.R. 1.9.1999 n. 18 o a carico di altre pubbliche amministrazioni;

5) gli oneri relativi alle prestazioni in argomento gravano sui bilanci delle aziende USL di residenza degli invalidi ammessi al beneficio delle prestazioni in parola nell'ambito delle quote capitarie di finanziamento;

6) le stesse Aziende USL rendicontano alla Regione - Assessorato alla Sanità, sul numero dei beneficiari delle prestazioni e sulle somme complessivamente spese;

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 commi 31 32 della legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



30 APR. 2001